



Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Al LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII Sea
Prot. N.º 5170790 Allegati
A.2.50

Risposta al Foglio del
Dir. Sea N.º

OGGETTO legge 5 febbraio 1992, n.104 - Articolo 23 comma 3 -
Visitabilità degli impianti balneari da parte di per-
sone handicappate -

CIRCOLARE N. 280
SERIE II
titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

AGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 febbraio 1992 è stata pubblicata la legge 5 febbraio 1992 n.104, concernente la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Il terzo comma dell'art.23 della predetta legge dispone che le concessioni demaniali per le strutture di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti da parte delle persone handicappate ed alla effettiva possibilità di accesso al mare, secondo le prescrizioni stabilite con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 ^{luglio} gennaio 1989, n.236, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13.

L'entrata in vigore della citata legge n.104/92, per la cui attuazione sono state già impartite direttive alle sole Capitanerie di Porto con tele della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n.5170418 del 21 febbraio 1992, comporta la necessità che già nella prossima stagione estiva gli stabilimenti balneari siano adeguati alle prescrizioni di legge, a meno che il rilascio od il rinnovo del titolo concessorio non si sia già perfezionato prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge n.104, tenuto conto dell'ormai imminente inizio della stagione balneare e della necessità di regolarizzare i rapporti concessori, si dispone che gli occorrenti adeguamenti strutturali realizzabili con impianti di facile rimozione siano consentiti senza aggiuntive formalità istruttorie.

ISTITUTO FOTOGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 9.

CAPTANERIA DI PORTO
OLBIA
Prot. 14678
213 APR 1992

3225

DeLu

R

..1.

Roma, _____ 19 _____

istero
ra Mercantile
GENERALE DEL DEMANIO
(TIMO E DEI PORTI)

Al

Sex
② *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. Sex N.º

OGGETTO: _____

- 2 -

Per quanto concerne, invece, le situazioni le quali non possano essere riportate nell'ambito delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni in esame se non mediante erezione di opere fisse, si dispone che nel titolo concessorio che occorre comunque rilasciare sia inserita apposita clausola con la quale sia fatto obbligo di presentare nel termine che sarà all'uopo fissato un progetto di adeguamento, con l'avvertenza che il mancato adempimento dell'obbligo comporterà la dichiarazione di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione.

La successiva istruttoria relativa alle occorrenti innovazioni sarà condotta con la massima celerità consentita, richiamando, per l'acquisizione degli occorrenti pareri, le disposizioni di cui all'art.542 del Regolamento Marittimo, nonché quelle della legge n.241/90.

I L M I N I S T R O

F.to FACCHIANO

Per copia conforme
il Primo Dirigente
Dott. Antonio NAPOLITANO

Napolitano

NAP/tn
t99/21